

Prot. N° 6 / PM

IL SINDACO

VISTA la legge del 24 febbraio 1992, n.225;

VISTO il Testo Unico degli enti locali del 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l' articolo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3753 del 6 aprile 2009 recante primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

CONSIDERATO che il terremoto continua a manifestarsi con la frequente ripetizione di fenomeni sismici anche di violenza intensa;

CONSIDERATO che dalle informazioni acquisite dagli organi tecnici tali eventi sono destinati a proseguire ancora per un periodo di tempo indeterminato;

RITENUTA la necessità di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente per evitare l'esposizione a pericolo di crolli l'incolumità delle persone;

SENTITO il Commissario delegato per l'emergenza sopra indicata;

tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

il divieto di accesso a chiunque nel Comune di L'Aquila nell'area compresa tra Via della Crocerossa, Via Vicentini, Via XX Settembre, Viale Francesco Crispi, Viale di Collemaggio e Via Strinella, , nonché il divieto di percorrenza di Via XX Settembre e di Viale Francesco Crispi nel tratto compreso tra Via Vicentini e Viale di Collemaggio, fino al 31 maggio 2009.

L'accesso all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strada sopra indicati, sarà unicamente consentito al personale del VVF, delle forze dell'ordine, del Dipartimento della protezione civile ed altro personale debitamente autorizzato dall'Autorità comunale.

ORDINA

Alla polizia municipale di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza.

L'Aquila 8 aprile 2009

IL SINDACO
MASSIMO CIALENTE

COMUNE DELL'AQUILA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
TERREMOTO ABRUZZO
Prot n° 0004485 del 01/05/2009
----- ENTRATA -----

COORDINAMENTO
TUTTE LE FUNZIONI

01/05/09

ORDINANZA M. 10/11/09 PROT. N. DEL 26/04.2009

Il Sindaco

Premesso

Che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,40 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità.

Che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di molti immobili con conseguente elevato numero di sfollati.

Rilevato che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime condizioni di sicurezza nel centro edificato.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, soprattutto quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo.

Vista la nota in data 25.04.2009 a firma del direttore della DI.COMA.C, prof. Bernardo De Bernardinis, con la quale è stato trasmesso il risultato del sopralluogo effettuato il 24.04.2009 dal prof. Gianfranco Totani in località Vasche del Vento da cui si evince una situazione di rischio frana estremamente elevata che interessa una vasta area su cui insistono edifici di civile abitazione e pertanto si chiede l'immediata interdizione dell'area come individuata nella cartografia allegata alla scheda tecnica di sopralluogo.

Che a seguito di ulteriore sopralluogo effettuato in data odierna dal prof. Gianfranco Totani e dal rappresentante del Comune presso il COM 1, ing. Renato Amorosi è stata

confermata la situazione di alto rischio presente nell'area compresa tra Via Vasche del Vento e Via Tito Pellicciotti ed individuati i luoghi di interdizione.

Visti

Il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni

L'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981, N. 66

L'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

L'art. 15 della legge 24.02.1922, n. 225

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati il divieto di accesso a persone e mezzi in tutta l'area compresa tra via Vasche del Vento e Via Tito Pellicciotti compresa, come evidenziato nella planimetria che si allega, nella quale sono anche riportate le barriere di interdizione fisse da porre in essere.

Per motivi di sicurezza il divieto di accesso nell'area di interdizione è esteso anche a quegli edifici che, allo stato attuale, non sono direttamente interessati dal movimento franoso in atto.

La presente ordinanza viene comunicata:


- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Carabinieri di L'Aquila;
- Comando Guardia di Finanza;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile.
- Direttore della DI.COMA.C.

E per l'esecuzione:

- Comando Vigili del Fuoco di L'Aquila;
- Ufficio Tecnico Comunale C.O.M. 1,

L'Aquila, li 26 aprile 2009

Il Sindaco
tt. Massimo Calente





COMUNE DI L'AQUILA

Ordinanza N° 607 del 01.07.2009

OGGETTO: EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 – Istituzione della “ZONA ROSSA” nella Frazione di Arischia.

IL SINDACO

VISTO che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 dal un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili con conseguente elevato numero di sfollati;

VISTO che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime condizioni di sicurezza nei centri edificati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

VISTO il testo unico degli enti locali del 18 Agosto 2009 n°267

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n.3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dall'emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e con particolare riferimento quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il terremoto continua a manifestarsi con la frequente ripetizione di fenomeni sismici di violenta intensità;

CONSIDERATO che con i G.T.S. (gruppi tecnici di supporto), istituiti presso i vari C.O.M. del cratere, nello specifico il C.O.M. 3 con sede nel Comune di Pizzoli Provincia dell'Aquila, è stata eseguita la ricognizione del territorio di Arischia;

CONSIDERATO che dalle valutazioni del G.T.S. sono emerse gravi problematiche connesse alla viabilità del Territorio di Arischia;

VISTA la relazione redatta dai VV.F. in data 29/06/2009 allegata alla nota prot. 7487 trasmessa dal C.O.M. 3 - Pizzoli inerente la viabilità nella frazione di Arischia.

RITENUTA la necessità di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente per garantire l'incolumità delle persone evitandone l'esposizione a pericolo di crolli;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Il divieto di accesso a chiunque nella Frazione di Arischia nelle viabilità sottoelencate:

- Via Fossato dal civico 19 al civico 31
- Via della Chiesa dal Civico 16 all'incrocio con Via Corso
- Via Martellucci dal Civico 3 all'incrocio con Via Corso
- Via della Chiesa dal DUOMO all'incrocio con Via Collebrincioni
- Via e Piazza Ursini
- Piazza del Fabbro
- Piazza Beccia, Via dei Sediari fino all'incrocio con Via Fossato
- Via Vallicella dal Civico 1a al Civico 31a
- Via Corso dal civico 2 fino al civico 172
- Via Martellucci dal civico 3 all'incrocio con via Corso
- Via ed Arco Pesce
- Via Castel dell'OVO
- Via Largo al Corso
- Via Trio del Pero
- Via I Ciantrella
- Via II Ciantrella
- Piazza dei Sali
- Via ed Arco al Corso
- Slargo Arco al Corso
- Via ed Arco Ruggeri
- Via Macello dal Civico 4 all'incrocio con Piazza Mariella e Via Corso
- Via I Palazzo dall'incrocio con Via Corso fino all'incrocio con Via II Palazzo
- Via I Palazzo limitatamente al tratto antistante il Palazzo del Barone (Piccionaia)
- Via I Crescenzi
- Via II Crescenzi
- Via Alimonti
- Via Nocicchia – Piazza Nocicchia
- Via Cani dal civico 4 a Piazza Cani
- Piazza Cani
- Via Aricavallo
- Via Soldati
- Piazza Soldati
- Via Pizzalonga
- Via Collebrincioni dal civico 22a fino all'incrocio con Via I Crescenzi
- Via Cacciano dal Via III Areluca fino a Via Arco Cacciano

L'accesso all'interno della Zona Rossa all'interno dell'area predetta o di percorrenza dei tratti di strada sopra indicati sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle forze dell'ordine, al Dipartimento della Protezione Civile; Al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila Settore Opere Pubbliche;

E' consentito altresì l'accesso a tale zona o la percorrenza dei tratti di viabilità come innanzi individuati :

- Ai reparti tecnici delle Aziende erogatrici dei servizi, Enel rete Elettrica; Enel Rete Gas, Gran Sasso Acqua SpA, Telecom Italia
- Alle Imprese formalmente incaricate dall' Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma.
- Ai proprietari degli immobili solo ed esclusivamente se accompagnati dal personale dei Vigili del Fuoco.

ORDINA

Al Settore Opere Pubbliche Ufficio Strade in coordinazione con il comando dei VV.F Vigili del Fuoco presso il C.O.M. 3, di dare Immediata esecuzione alla presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Prefettura di L'Aquila
- Alla Questura di L'Aquila
- Al Comando Carabinieri
- Al Comando Guardia di Finanza
- Alla Polizia Municipale di L'Aquila
- Alla Regione Abruzzo – Protezione Civile
- Al Corpo Forestale dello Stato
- Alla Sezione di Polizia Giudiziaria c/o Procura della Repubblica – Bazzano
- Al C.O.M. 3 - Pizzoli –
- Al Comando Carabinieri
- Enel rete Gas l'Aquila
- Enel rete Elettrica – L'Aquila
- Gran Sasso Acqua - L'Aquila
- Telecom
- Alla Segreteria generale Comune di L'Aquila
- All' Albo pretorio della Civica Amministrazione

L'Aquila 30 Giugno 2009

Il Sindaco
Dott. On.le Massimo CIALENTE



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 790 del 31.07.2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Individuazione delle "ZONE ROSSE" nelle Frazioni di L'Aquila

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la OPCM 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dalla emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi rivolti, tra l'altro, a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila sono state individuate aree edificate che presentano un elevato rischio per la pubblica e privata incolumità a causa del grave dissesto degli immobili danneggiati fortemente dal sisma del 6 aprile;

Che dette aree sono state prontamente delimitate e sorvegliate dai Vigili del Fuoco e dalle altre Forze dell'Ordine al fine di impedirne il libero accesso, a difesa della incolumità dei cittadini;

Dato atto che il Settore Territorio, Servizio Pianificazione, ha provveduto alla formale ricognizione e individuazione delle predette aree a rischio nelle Frazioni di: Civita di Bagno, Colle di Roio, Collesfracido, Collemare, Roio Piano, Pianola, Roio, Sant'Elia, Santa Rufina, Tempera, San Gregorio, Onna, Monticchio, Paganica;

Che le aree in questione sono state delimitate mediante le cartografie allegare come parte integrante alla presente ordinanza, ciascuna relativa ad una delle frazioni sopra elencate;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica ordinanza per vietare l'accesso alle aree sopra elencate da parte di persone e mezzi al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata evitando la esposizione al rischio di crolli;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa

Il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate dalle cartografie allegate, come parte integrante e sostanziale, con riferimento alle Frazioni di L'Aquila: Civita di Bagno, Colle di Roio, Collefracido, Collemare, Roio Piano, Pianola, Roio, Sant'Elia, Santa Rufina, Tempera, San Gregorio, Onna, Monticchio, Paganica;

L'accesso all'interno delle aree interdette sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila – Settore Opere Pubbliche;

E' consentito altresì l'accesso a tali zone previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata:

- Di.Coma.C;
- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell'Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom;

L'Aquila, li 31.07.2009

IL SINDACO
On. Massimo Cigente




COMUNE DI L'AQUILA

Settore Territorio - Servizio Pianificazione



ALLEGATO ORDINANZA
N. 290 DEL 31.07.09

Delimitazione Zone Rosse Comune di L'Aquila




Dirigente Ing. Fabrizi Vittorio


Redazione cartografica Soc.Coop. Il Poliedro




oggetto

Planimetrie





COLLE DI ROIO 76



COLLEFRACIDO

ZONA 1

Collefracido

1:1,000

100Metr

Km 5

753.7

767.0

760.2

772.5

793

797.5

815.8

4922771

4922770

4922769

4922768

4922767

4922766

4922765

4922764

4922763

4922762

4922761

4922760

4922759

4922758

4922757

4922756

4922755

4922754

4922753

4922752

4922751

4922750

4922749

4922748

4922747

4922746

4922745

4922744

4922743

4922742

4922741

4922740

4922739

4922738

4922737

4922736

4922735

4922734

4922733

4922732

4922731

4922730

4922729

4922728

4922727

4922726

4922725

4922724

4922723

4922722

4922721

4922720

4922719

4922718

4922717

4922716

4922715

4922714

4922713

4922712

4922711

4922710

4922709

4922708

4922707

4922706

4922705

4922704

4922703

4922702

4922701

4922700

4922699

4922698

4922697

4922696

4922695

4922694

4922693

4922692

4922691

4922690

4922689

4922688

4922687

4922686

4922685

4922684

4922683

4922682

4922681

4922680

4922679

4922678

4922677

4922676

4922675

4922674

4922673

4922672

4922671

4922670

4922669

4922668

4922667

4922666

4922665

4922664

4922663

4922662

4922661

4922660

4922659

4922658

4922657

4922656

4922655

4922654

4922653

4922652

4922651

4922650

4922649

4922648

4922647

4922646

4922645

4922644

4922643

4922642

4922641

4922640

4922639

4922638

4922637

4922636

4922635

4922634

4922633

4922632

4922631

4922630

4922629

4922628

4922627

4922626

4922625

4922624

4922623

4922622

4922621

4922620

4922619

4922618

4922617

4922616

4922615

4922614

4922613

4922612

4922611

4922610

4922609

4922608

4922607

4922606

4922605

4922604

4922603

4922602

4922601

4922600

4922599

4922598

4922597

4922596

4922595

4922594

4922593

4922592

4922591

4922590

4922589

4922588

4922587

4922586

4922585

4922584

4922583

4922582

4922581

4922580

4922579

4922578

4922577

4922576

4922575

4922574

4922573

4922572

4922571

4922570

4922569

4922568

4922567

4922566

4922565

4922564

4922563

4922562

4922561

4922560

4922559

4922558

4922557

4922556

4922555

4922554

4922553

4922552

4922551

4922550

4922549

4922548

4922547

4922546

4922545

4922544

4922543

4922542

4922541

4922540

4922539

4922538

4922537

4922536

4922535

4922534

4922533

4922532

4922531

4922530

4922529

4922528

4922527

4922526

4922525

4922524

4922523

4922522

4922521

4922520

4922519

4922518

4922517

4922516

4922515

4922514

4922513

4922512

4922511

4922510

4922509

4922508

4922507

4922506

4922505

4922504


4922503

4922502

4922501

4922500

4922499



COLLEMARE

Collemare

ZONA A


835.0


841.5


Kna 4


1:1.000


100 Menti




















1:2.000
50 100
578.1 ZOOMMet


Casello


Omna


Casa Cantoniera

Vivaio

ONNA









IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 1021 del 28 agosto 2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Aggiornamento della "ZONA ROSSA" della frazione di ONNA

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la OPCM 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dalla emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi rivolti, tra l'altro, a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la ordinanza in data 31 luglio 2009, n. 790 con la quale sono state delimitate le "zone rosse" di alcune frazioni del Comune di L'Aquila, tra le quali anche ONNA;

Vista la comunicazione in data 14 agosto 2008, n. 36757 con la quale il Vice Commissario per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati ha trasmesso una planimetria aggiornata indicante la nuova delimitazione della zona rossa della citata frazione;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica ordinanza per ridefinire i limiti della “zona rossa” della frazione di ONNA, secondo la cartografia allegata come parte integrante della presente ordinanza, e di vietare conseguentemente l’accesso a detta zona da parte di persone e mezzi al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata evitando la esposizione al rischio di crolli;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa, ed a parziale modifica della precedente ordinanza n. 790 del 31 luglio 2009,

1) Il divieto di accesso a persone e mezzi nell’area delimitata dalla cartografia allegata, come parte integrante e sostanziale, con riferimento alla “zona rossa” della frazione di Onna;

2) L’accesso all’interno dell’area interdetta sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell’Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell’Aquila;

3) E’ consentito altresì l’accesso a tali zone previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata:


- Di.Coma.C;
- Prefettura di L’Aquila;
- Questura di L’Aquila;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell’Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco

- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom.

L'Aquila, lì 28.08.2009

IL SINDACO

F.to On. Massimo Cialente



VIIICA

ONNA



IL SINDACO DELL'AQUILA

Ordinanza n. 1409 dell'1-9-2009

Oggetto: Emergenza sisma Abruzzo 2009. Individuazione delle "ZONE ROSSE" nelle Frazioni di Assergi, Bazzano, Camarda, Coppito, Sant'Angelo.

Premesso che il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito, in data 6 aprile 2009, da un terremoto di notevole magnitudo seguito da successive scosse di forte intensità;

Rilevato che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi, causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili a causa di pericolo di ulteriori cedimenti;

Visto il DPCM 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici sopra citati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la OPCM 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dalla emergenza sono stati autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi rivolti, tra l'altro, a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che nei centri storici delle frazioni del Comune di L'Aquila sono state individuate aree edificate che presentano un elevato rischio per la pubblica e privata incolumità a causa del grave dissesto degli immobili danneggiati fortemente dal sisma del 6 aprile;

Che dette aree sono state prontamente delimitate e sorvegliate dai Vigili del Fuoco e dalle altre Forze dell'Ordine al fine di impedirne il libero accesso, a difesa della incolumità dei cittadini;

Che con ordinanza n. 790 del 31.7.2009 sono state formalmente individuate le "zone rosse" delle Frazioni di Civita di Bagno, Colle di Roio, Collefracido, Collemare, Roio Piano, Roio, Sant'Elia, Santa Rufina, Tempera, San Gregorio, Onna, Monticchio, Paganica;

Vista la nota in data 28.8.2009, n. 40360 del Vice Commissario delegato per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privato con la quale viene comunicata la delimitazione delle zone rosse riferite alle frazioni di Assergi, Bazzano, Camarda, Coppito, Sant'Angelo;

Che le aree in questione sono state delimitate mediante le planimetrie allegate come parte integrante alla presente ordinanza, ciascuna relativa ad una delle cinque frazioni sopra elencate;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica ordinanza per vietare l'accesso alle aree sopra elencate da parte di persone e mezzi al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata evitando la esposizione al rischio di crolli;

DISPONE

Per i motivi esposti in narrativa

Il divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate dalle planimetrie allegate, come parte integrante e sostanziale, con riferimento alle Frazioni di L'Aquila: Assergi, Bazzano, Camarda, Coppito, Sant'Angelo.

L'accesso all'interno delle aree interdette sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento della Protezione Civile, al Personale Tecnico del Comune dell'Aquila – Settore Opere Pubbliche;


E' consentito altresì l'accesso a tali zone previa autorizzazione secondo le competenze e le procedure definite dal Vice Commissario per la messa in sicurezza.

La presente ordinanza viene comunicata:


- Di.Coma.C;
- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Polizia Municipale dell'Aquila;
- Regione Abruzzo – Protezione Civile;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando dei Carabinieri;
- Comando IX Reggimento Alpini;
- Segreteria Generale del Comune dell'Aquila;
- Albo Pretorio della Civica Amministrazione;
- Enel Rete Gas;
- Enel Rete Elettrica;
- Gran Sasso Acque;
- Telecom.


IL SINDACO


On. Massimo Cialente




BAZZANO







COPITO



Sant'Angelo

ZONA A

828.8

86.6

4900645

700

4900310

4900444

4900326

4900335

4900347

4900359

490043

490082

490065

490063

490065

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063

490063